visto l'articolo 6 che prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;

considerato che:

la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali ed il potenziamento dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, in assenza di opportuni correttivi volti a distinguere le basi imponibili rispettivamente dei tributi erariali e di quelli locali, ha determinato un aumento del carico fiscale gravante complessivamente sui contribuenti;

ritenuto che:

la modifica introdotta dall'articolo 6 del provvedimento in esame comporterà un imposizione aggiuntiva rispetto a quella determinata in modo uniforme dallo Stato;

l'incremento dei tributi locali già risulta aggiuntivo nei confronti del contribuente e riguarda oltre le addizionali di spettanza degli enti locali anche una serie di altre voci quali le tariffe, i canoni, ecc;

il rischio è quello di un incremento della pressione fiscale locale che risulta dall'assenza di una normativa nazionale di riferimento di precisi parametri di determinazione dei tributi e di condizioni in presenza delle quali l'ente può procedere al loro adeguamento;

impegna il Governo

ad adottare una politica fiscale che, correlata alla nuova autonomia finanziaria attribuita agli enti locali territoriali, non comporti alcun aumento della pressione fiscale finale sui contribuenti.

9/4462/5 Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

La Camera,

visto l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

visto che l'articolo 6 della presente proposta di legge prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;

considerato che la proposta di legge in esame non apporta modifiche sostanziali al vigente sistema di finanziamento degli enti locali territoriali e che, quindi, non si realizza alcuna forma di effettivo decentramento;

considerato che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni continueranno a non avere alcuna concreta possibilità di intervenire sul proprio gettito;

considerato che il nuovo testo in esame non provvede a riconoscere agli enti locali alcuna autonomia impositiva;

premesso che, in un sistema di tipo federalista, il sistema di finanziamento degli enti locali dovrebbe essere proprio e sostitutivo, anziché derivato ed aggiuntivo rispetto all'imposizione statale:

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative volte a modificare il sistema vigente, allo scopo di prevedere l'attribuzione del gettito di alcuni tributi statali, in particolare dell'Irpef e dell'lrpeg, alle regioni e agli enti locali in modo da garantire a quest'ultimi un'effettiva autonomia finanziaria.

9/4462/6 Bono, Pace, Armaroli, Armani, Contento.

La Camera,

esaminato l'A.C 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

considerato che l'articolo 5 della presente proposta di legge provvede a riformulare l'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che, in materia di istruzione, la potestà legislativa riconosciuta alle regioni ha carattere concorrente e che, quindi, deve essere esercitata nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;

considerato che l'attribuzione alle regioni di ampie potestà legislative risponde all'esigenza di realizzare un autentico federalismo:

impegna il Governo

in sede di emanazione delle norme generali in materia di istruzione, a limitarsi a definire unicamente i principi fondamentali lasciando così alla piena autonomia decisionale delle regioni il compito di realizzare gli interventi legislativi più adatti alle singole realtà territoriali.

9/4462/7 Antonio Pepe, Armaroli, Pace, Armani, Bono, Lembo.

La Camera,

visto l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

considerato che l'articolo 5 della presente proposta di legge provvede a riformulare l'articolo 117 della Costituzione;

considerato che la tutela della salute pubblica rientra tra le materie su cui le regioni esercitano la potestà legislativa di tipo concorrente;

ritenuto che le regioni sono enti in grado di valutare attentamente le esigenze economiche e strutturali del proprio territorio, nonché di cogliere le specifiche esigenze dei cittadini:

impegna il Governo

ad assumere, nel più breve tempo possibile, tutte le opportune iniziative al fine di modificare la vigente legge quadro in materia sanitaria, in modo che sia garantito alle regioni l'effettivo esercizio dell'autonomia decisionale sia pure nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato.

9/4462/8 Lembo, Armaroli, Pace, Armani, Bono, Antonio Pepe, Lembo.

La Camera,

premesso che con i cosiddetti « decreti Bassanini » si è provveduto ad attribuire alle regioni a statuto ordinario alcune funzioni di competenza statale senza, tuttavia, prevedere il contestuale ed automatico trasferimento sia delle funzioni che delle relative risorse finanziarie;

considerato che, in sede di attuazione, il provvedimento in esame comporterà per le regioni e gli enti locali minori maggiori costi dovuti all'adempimento delle funzioni sempre più crescenti;

considerato che la nuova disciplina comporterà altresì uno sfasamento temporale tra il trasferimento delle competenze e delle funzioni e la concreta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle nuove funzioni:

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative affinché il passaggio delle funzioni e dei compiti alle regioni avvenga contestualmente al trasferimento delle risorse finanziarie e patrimoniali senza le quali agli stessi enti è precluso l'effettivo espletamento delle funzioni trasferite.

9/4462/9 Armani, Armaroli, Pace, Contento, Antonio Pepe.

La Camera,

visto l'A.C. 4462 recante « Ordinamento federale della Repubblica »;

visto che l'articolo 6 della presente proposta di legge prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;

considerato che, in assenza di opportuni correttivi volti a distinguere le basi imponibili rispettivamente dei tributi erariali e di quelli locali, l'incremento del carico fiscale che grava sui contribuenti è causato dalla progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, nonché dal potenziamento dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali;

ritenuto che con la presente modifica che si vuole introdurre nell'ordinamento

costituzionale il rischio è quello di una imposizione aggiuntiva rispetto a quella determinata in modo uniforme dallo Stato;

considerata la necessità di una normativa nazionale di riferimento che fissi precisi parametri di determinazione dei tributi e di condizioni sulla base delle quali l'ente può procedere al loro adeguamento:

impegna il Governo

a porre in essere una politica fiscale che, garantendo il pieno riconoscimento della nuova autonomia finanziaria attribuita agli enti locali territoriali, non comporti alcun aumento della pressione fiscale sui contribuenti.

9/4462/10 Pace, Armaroli, Armani, Contento, Antonio Pepe.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4336 – MISURE IN MATERIA FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) *(7184)*

(A.C. 7184 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI IMPRESA

ART. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

« ART. 127-*bis*. – *(Disposizioni in materia di imprese estere partecipate). – 1.* Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano comunque quando l'impresa, la società o altro ente non residente svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede. Tali disposizioni non si applicano altresì se il soggetto residente dimostra che dalla detenzione delle partecipazioni non con-

segue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente può esercitare il diritto di interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. »;

b) nell'articolo 76:

1) i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

« 7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-*bis* è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti »;

2) dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

« 7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-*bis*. »;

c) nell'articolo 96-*bis*:

1) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in

Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma. »;

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero nel comma 2-*ter* »;

3) il comma 7 è abrogato;

d) l'articolo 106-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 106-*bis*. – *(Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo)*. – 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma ».

2. Il primo decreto di cui all'articolo 127-*bis*, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-*bis* del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera *c)*, si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 96-*bis* del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera *d)*, ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI IMPRESA

ART. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione).

Sopprimerlo.

1. 1. *(ex 1. 7)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-*bis, *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* il controllo *con le seguenti:* una partecipazione non superiore al 15 per cento, e comunque del valore massimo di 7,5 miliardi,

1. 2. *(ex 1. 14.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* si applicano *fino alla fine del comma con le seguenti:* non si applicano alle società residenti in paesi della Comunità europea che rivestono una delle forme

previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, a quelle che sono controllate attraverso le suddette società nonché alle società residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni, anche se controllano società residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato.

1. 5. *(ex 1. 22.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca, Marzano.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi prodotti direttamente o indirettamente attraverso società residenti in stati aderenti all'Unione europea.

1. 4. *(ex 1. 1.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *sopprimere il comma 2.*

1. 6. *(ex 1. 6.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 2, dopo le parole:* articoli 5 e 87 *aggiungere le seguenti:* , ossia società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice,

1. 7. *(ex 1. 46.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , ossia società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società.

1. 8. *(ex 1. 34.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 4, sopprimere la parola:* sensibilmente.

1. 9. *(ex 1. 15.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 4, sostituire le parole da:* , della mancanza *fino alla fine del comma con le seguenti:* e della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

1. 10. *(ex 1. 13.)* Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 4, sopprimere le parole:* ovvero altri criteri equivalenti.

1. 11. *(ex 1. 23.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* È considerato « sensibilmente inferiore » il livello di tassazione inferiore al 25 per cento di quello medio applicato in Italia.

1. 13. *(ex 1. 11.)* Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *sopprimere il comma 5.*

1. 14. *(ex 1. 16.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* principalmente un'attività *con le seguenti:* in misura non inferiore al 90 per cento della attività complessiva, la sua attività.

1. 15. *(ex 1. 17.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), *comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* industriale o commerciale effettiva *con la seguente:* economiche.

1. 16. *(ex 1. 30.)* Conte, Leone, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Marzano.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede

1. 17 *(ex 1. 24.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede *con le seguenti:* in mercati esteri ivi compreso quello del Paese nel quale hanno sede.

1. 18. *(ex 1. 12.)* Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* nel mercato dello Stato o del *con le seguenti:* nello Stato o.

1. 19. Pace, Antonio Pepe, Fino, Contento, Antonio Pepe, Conte, Berruti.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*, *con le seguenti:* nonché del titolo II, Capo I e Capo II in quanto applicabili.

1. 20. *(ex 1. 25.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* nonché degli articoli *con le seguenti:* in base alle norme relative ai dividendi esteri, ai dividendi distribuiti da società non residenti, al riporto delle perdite, alle imprese di assicurazione, agli enti creditizi e finanziari, di cui rispettivamente agli articoli.

1. 21. *(ex 1. 35.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* comma 4 *aggiungere le seguenti:* , relativo al concorso delle plusvalenze realizzate.

1. 22. *(ex 1. 36.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , relativo al superamento della misura massima della quota di ammortamento dei beni materiali.

1. 23. *(ex 1. 37.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 6, terzo periodo, dopo le parole:* articolo 15, *aggiungere le seguenti:* concernente il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero,

1. 24 *(ex 1. 38.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 7, sostituire le parole da, primo periodo:* Gi utili distribuiti *fino a, secondo periodo:* del primo periodo del presente comma *con le seguenti:* Le imposte pagate all'estero, comprovate ed accertate,

1. 25 *(ex 1. 18.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al comma successivo, sono fissate le modalità per l'applicazione degli stessi principi agli utili percepiti dai soggetti residenti, nelle ipotesi di controllo indiretto.

1. 26. *(ex 1. 26)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 127-*bis, *comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* anche per eliminare fenomeni di doppia imposizione nei casi di redditi prodotti attraverso posizioni di controllo indiretto.

1. 27. *(ex 1. 3.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Fino, Pace, Bono.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 28. *(ex 1. 27.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera b), *alinea, dopo le parole:* articolo 76 *aggiungere le seguenti:* (Norme generali sulle valutazioni).

1. 30. *(ex 1. 39.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 1).*

1. 29. *(ex 1. 5.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso 7-*bis, *secondo periodo, sopprimere la parola:* sensibilmente.

1. 31. *(ex 1. 19.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), capoverso 7-*quater, *aggiungere, in fine, le parole:* (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).

1. 32. *(ex 1. 40.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera c), *alinea, dopo le parole:* articolo 96-*bis aggiungere le seguenti:* (Dividendi distribuiti da società non residenti).

1. 33. *(ex 1. 41.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 3).*

***1. 34.** *(ex *1. 28.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 3).*

***1. 35** *(ex *1. 4.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 106-*bis, *comma 1, dopo le parole:* articolo 105 *aggiungere le seguenti:* (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).

1. 36. (1. 42.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

e) all'articolo 58 (Proventi non computabili nella determinazione del reddito), al comma 1, alla lettera *c)*, sono aggiunte le seguenti parole: « e delle società di persone ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. all'onere derivante dall'attuazione della lettera *e)* del comma 1 si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1997, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

1-*ter*. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-*ter* continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.

1. 41. *(ex 1. 31.)* Frosio Roncalli, Rizzi, Molgora.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi *con le seguenti:* sei mesi.

1. 37. *(ex 1. 44.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e *b).*

1. 38. *(ex 1. 29.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articolo 127-*bis aggiungere le seguenti:* (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).

1. 39. *(ex 1. 43.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: 96-*bis aggiungere le seguenti:* (Dividendi distribuiti da società non residenti).

1. 40. *(ex 1. 45.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio).

1. Nell'articolo 103-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 103-*bis aggiungere le seguenti:* (Enti crediti e finanziari).

2. 1. *(ex 2. 4.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

1. All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO FORZA ITALIA

1) All'onere derivante dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2001 e 2002, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2001, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2001, quanto a lire 60 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2) 1. All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973,

concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato. 2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

3) All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressione dell'articolo 20.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO CDU

All'onere derivante dalla disposizonie si fa fronte elevando le maggiori entrate previste dall'articolo 64.

Compensazione n. 1.

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressone dell'articolo 43.

Compensazione n. 2.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-777
Lire 1500